

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 372 DEL 21/10/2013

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e il D.Lgs. n. 23 del 15.02.2010;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate la Delibera n. 44/2006 con la quale la Giunta ha ridefinito l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Visto il Decreto Ministeriale 359/2001 inerente il Regolamento in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale;

Visto il Decreto Ministero delle Attività Produttive n.54 del 27/01/2005 relativo alle applicazioni delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale;

Visto l'art. 23 comma 1 lett. h dello Statuto che prevede che la costituzione in giudizio, la promozione o resistenza alle liti sia tra le competenze del Segretario Generale;

Richiamato l'art. 12 comma 1 del DLGS 546/1992 che precisa che le parti, diverse dall'ufficio del Ministero delle Finanze o dall'Ente locale nei cui confronti è stato proposto il ricorso, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.

Richiamato, altresì, l'art. 12 comma 5 del DLGS 546/1992 che prevede, in casi di controversie e ricorsi fino ad un importo di valore inferiore a € 2.582,28, la possibilità di proposizione diretta dalle parti interessate, nonché per le stesse parti la possibilità di stare in giudizio nei procedimenti relativi anche senza assistenza tecnica;

Visto il ricorso in appello notificato all'Ente in data 19/06/2013 dal Sig. Caldani Gianluca per conto della Società Euroslick di Caldani Gianluca Webber Edward & c snc con sede in Camaione c.f. 01543090466, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Totti, Avv. Antonio Smurro e dall'Avv. Stefano Mariani, avverso la sentenza della Commissione Tributaria di Lucca (sez.03) n. 128/03/12 del 15/10/2012 depositata in data 17/12/2012, sentenza che ha deciso sul ricorso n.369/12 avverso cartella di pagamento n. 062/20060005404611001 relativamente al diritto annuale per gli anni 2011 e 2002 richiesto tramite ruolo esattoriale n°2006/001767;

Considerato che la Camera di Commercio di Lucca, in data 29/12/2005, aveva reso esecutivi i ruoli inerenti il diritto annuale non versato o versato in ritardo per l'anno 2001 e 2002;

Verificato che l'importo di cui alla cartella di pagamento contestata, si riferisce ad un omesso versamento per un importo complessivo di € 357,41;

Esaminata la sentenza della Commissione Tributaria di Lucca che respinge il ricorso sopra indicato;

DETERMINA

1.- di resistere alla lite contro il ricorso proposto in appello dal Sig. Caldani Gianluca per la Società Euroslick di Caldani Gianluca Webber Edward & c snc ;

2.- di incaricare per la difesa tecnica i funzionari:

Dott.ssa Paola Petroni, Capo Servizio Gestione Patrimoniale e Finanziaria
Rag. Morena Giovannini, Responsabile dell'ufficio Diritto Annuale.

IL SEGRETARIO GENERALE
CMSRRT56E04G843Q/7420052800123463.k1
oyLvYv8RsFWVho2ZbKSSe1J
Documento firmato digitalmente